



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 6

Seduta pubblica

OGGETTO: ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2023
– APPROVAZIONE

L'anno duemilaventitre addì tredici del mese di Marzo alle ore 20:30 in Bibbiano, nella Sala R. Barazzoni, in seguito ad avviso del Sindaco diramato nei modi e nel tempo prescritti dalla Legge e Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno.

All'appello risultano

1	CARLETTI ANDREA	presente
2	CAGNI VALENTINA	presente
3	CARRETTI ALBERTO	assente giustificato
4	CILLONI ELENA	presente
5	CURTI MATTEO	presente
6	FERRARI VALTERIO	presente
7	FIOCCHI NANDO	presente
8	GARDONI ENRICO	presente
9	MELLONI MASSIMILIANO	presente
10	MENOZZI GABRIELE	assente giustificato
11	PELLICCIARI ALESSIA	presente
12	TOGNONI PAOLA DELFINA	presente
13	VENESSELLI MATTIA	presente

PRESENTI: 11

ASSENTI: 2

Risultano presenti gli assessori non consiglieri: Bellelli Loretta e Benassi Gianni.

Hanno giustificato l'assenza i Sigg.: Carretti Alberto e Menozzi Gabriele.

Assiste Il Vice Segretario comunale sig. Laura Rustichelli il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Sig. Andrea Carletti.

Il Presidente, constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

Delibera n. 6 del 13/03/2023

**OGGETTO: ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2023
– APPROVAZIONE**

Il dibattito consigliare del presente punto costituirà, una volta trascritto, parte integrante della successiva delibera di approvazione del verbale dell'intera seduta del 13.03.2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

PREMESSO che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 24/01/2022, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022/2024 ed i relativi allegati e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, in tema di potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta municipale propria – IMU – in virtù di quanto disposto dall'art. 14, comma 6, del D.lgs. n. 23/2011, dall'art. 1, comma 702, della L. n. 147/2013 e dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

VISTA la Legge di bilancio per l'anno 2020 – L. n. 160 del 27/12/2019 – art. 1, commi 738 e seguenti – con la quale – a decorrere dall'anno 2020:

- la IUC – Imposta comunale unica – di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI);
- l'Imposta municipale propria (IMU) è riscritta e disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi dal 739 al 783;
- sono abrogati in tema di IMU: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214; in tema di IUC sono abrogati: il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI (Tributo per i servizi indivisibili), restando ferme le disposizioni che disciplinano la TARI, e sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge;

STABILITO che le aliquote base dell'Imposta municipale propria – IMU – sono previste dalla L. n. 160 del 27/12/2019 e il Comune, con deliberazione di Consiglio comunale, può apportare variazioni sempre nel perimetro previsto dalla normativa;

VISTI:

- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il



Comune di Bibbiano

Provincia di Reggio Emilia

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, dove si prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'Addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una Addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che, in base a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022, il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2023/2025 degli Enti Locali è stato differito al 31/3/2023;

RICHIAMATA l'ultima deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 31/3/2020, con la quale si è disposto di:

- approvare le aliquote dell'IMU per l'anno 2020;
- dare atto che le suddette aliquote saranno valide anche per gli anni successivi nel caso di assenza di variazioni;

DATO ATTO che:

- le aliquote IMU per gli anni 2016-2017-2018-2019 sono rimaste invariate (deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 31/3/2016);
- le aliquote IMU per gli anni 2020-2021-2022 sono rimaste invariate (deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 31/3/2020);

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 31/3/2020, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell'IMU, e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che:

- dopo gli anni 2020 e 2021 sconvolti dalla pandemia causata dal virus COVID 19 – l'inflazione media annuale mondiale si è impennata: secondo l'ISTAT in Italia è passata da livelli pressoché prossimi allo 0 negli anni dal 2014 al 2020, al 1,9% nel 2021, per poi schizzare al 8,18% nel 2022;
- questa spirale inflazionistica è stata sospinta dall'aumento generalizzato dei prezzi al consumo delle materie prime e dell'energia, per una serie di motivazioni: principalmente a causa della fine delle restrizioni che erano state imposte per contrastare il diffondersi del virus, da politiche governative incentivanti per cercare di risollevare l'economia mondiale depressa dopo due anni di pandemia, dalla guerra russo-ucraina che è scoppiata a febbraio



Comune di Bibbiano

Provincia di Reggio Emilia

2022 e che non accenna a terminare, dalla transazione energetica sempre troppo rimandata nel corso anni, ma resasi sempre più necessaria a causa degli sconvolgimenti climatici che stanno avvenendo con sempre più frequenza nel mondo, che comporta un passaggio delle tecnologie che si basano sui combustibili fossili a tecnologie che invece sfruttano le fonti energetiche rinnovabili e più ecologiche;

- le decisioni di politica monetaria internazionale intraprese dalle principali banche centrali mondiali – Banca centrale europea (BCE), Federal Reserve americana (FED), Banca centrale d’Inghilterra (BOE), Banca Popolare centrale cinese (PBOC) – hanno visto un susseguirsi di aumenti nei tassi di interesse di riferimento con cui le banche private si rifinanziano, nel tentativo di riportare l’inflazione a livelli più accettabili, tenuto conto dell’importanza della stabilità dei prezzi e della salvaguardia del potere di acquisto della moneta;
- nel 2023 la BCE ipotizza un’inflazione media intorno al 6% nell’eurozona; gli interventi relativi agli innalzamenti dei tassi di interesse continueranno a ritmo costante anche nel 2023 e oltre in quanto l’obiettivo di riferimento nel medio/lungo periodo è di avere un livello di inflazione prossimo al 2%;
- anche gli Enti locali hanno subito un duro contraccolpo dai rincari e dall’inflazione; ci sono stati in particolare importanti aumenti nei costi delle materie prime, delle utenze energetiche e nella spesa corrente; anche i costi degli appalti sono rivisti al rialzo proprio a causa della spirale inflazionistica generalizzata che ha colpito in particolar modo l’edilizia in generale; i trasferimenti da parte del Governo per calmierare questi aumentati costi si sono rivelati totalmente insufficienti;
- il bilancio di previsione per l’anno 2022 si è chiuso con fatica senza tuttavia prevedere rincari nella politica fiscale e tariffaria; le aliquote dell’IMU sono rimaste infatti invariate;

VISTO l’art. 1, comma 753, della l. n. 160/2019, che stabilisce: “Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento”;

CONSIDERATO che:

- l’art. 1, comma 772, della L. n. 160/2019, stabilisce la deducibilità dell’IMU relativa agli immobili produttivi ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni; ai sensi del comma 773 a partire dall’anno 2022 in avanti per i possessori di immobili produttivi è possibile dedurre interamente l’IMU dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni, mentre in precedenza per gli anni 2019, 2020 e 2021 la deduzione si applicava nella misura limitata del 50% per il 2019 e del 60% per il 2020-2021;
- l’aliquota IMU per gli immobili classificati nella categoria catastale D, attualmente pari allo 0,98%, è rimasta invariata dal 2012 anno di istituzione dell’imposta (deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27/4/2012);

RITENUTO pertanto necessario deliberare – in merito alle aliquote IMU – per tutte queste considerazioni, stante l’attuale congiuntura sfavorevole, l’inflazione elevata, i prezzi ancora molto alti delle materie prime, dell’energia, dell’edilizia, gli insufficienti trasferimenti da parte del Governo, per potere definire il bilancio di previsione 2023 in equilibrio e per garantire il



Comune di Bibbiano

Provincia di Reggio Emilia

mantenimento dei servizi nonché la sostenibilità del ricco programma di investimenti pubblici (scuola, sociale, ecc.):

- di aumentare l'aliquota per gli immobili classificati nella categoria catastale D che passa dallo 0,98% al 1,06% (la parte relativa allo 0,76% è di competenza statale; l'intera imposta è deducibile dal reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni);
- di mantenere invariate le restanti aliquote;

CONSIDERATO altresì che:

- l'aliquota per fabbricati ad uso abitazione e per le relative pertinenze già concessi in locazione a canone concertato (L. n. 431/1998) nel caso in cui venga pattuita con il medesimo locatario una riduzione di almeno il 20 % del canone;
- l'aliquota per fabbricati ad uso abitazione e per le relative pertinenze concessi in locazione a nuclei familiari in condizione di vulnerabilità e che si trovano in uno stato di emergenza abitativa;

istituite rispettivamente dall'anno 2015 (deliberazione CC n. 23 del 16/6/2015) e dall'anno 2016 (deliberazione CC n. 13 del 31/3/2016) – tenuto conto che era previsto che ogni soggetto passivo quale condizione indispensabile per avere diritto al riconoscimento dell'aliquota stabilita avrebbe dovuto presentare al Comune apposita dichiarazione entro il 31 dicembre dell'anno in cui intendeva iniziare ad applicare l'aliquota – non hanno trovato una concreta applicazione;

RITENUTO pertanto, nell'ottica di razionalizzare le aliquote IMU, a partire dall'anno 2023 di eliminare tali fattispecie;

RICORDATO che:

- il comma 756, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, prevede: “A decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, che si pronuncia entro 45 giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di 45 giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo”;
- il comma 757, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, prevede: “In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote”;
- il comma 764 dell'art. 1, della L. n. 160/2019, prevede: “In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto”;
- il comma 767, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, prevede: “Le aliquote e i Regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del



Comune di Bibbiano

Provincia di Reggio Emilia

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del Regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. ((In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755”;

- il comma 15, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, prevede: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360...”;
- il comma 15-ter, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, prevede: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'Imposta di soggiorno, dall'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'Imposta municipale propria (IMU) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

RICHIAMATA la Risoluzione n. 1/DF del Ministero dell'economia e delle finanze che chiarisce la portata del comma 757, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, in merito alla vigenza o meno già per l'anno 2020 dell'obbligo di elaborare il prospetto delle aliquote secondo un'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, precisando che solo dall'anno 2021 – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del Decreto richiamato dal comma 756 – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante;

DATO ATTO che al momento attuale il prospetto delle aliquote previsto dai commi 756-757 della L. n. 160/2019 non è ancora stato approvato dal Ministero;

PRESO ATTO della stima di gettito IMU elaborata dall'Ufficio tributi così come indicata nel bilancio di previsione per l'anno 2023 in corso di predisposizione;



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

ACQUISITO il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012, e dell'art. 15 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 14/2/2013;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL rispettivamente dal Responsabile del 2° Servizio e dal Responsabile del 1° Servizio;

CON VOTI espressi nei modi di legge e con il seguente esito:

consiglieri presenti n. 11

consiglieri votanti n. 7

consiglieri astenuti n. 4 (Ferrari Valterio, Melloni Massimiliano, Fiocchi Nando, Gardoni Enrico – Gruppo “Bibbiano Bene Comune”)

voti contrari n. 0

voti favorevoli n. 7

DELIBERA

tenuto conto di tutto quanto in premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento

1) per l'anno 2023, di definire le aliquote dell'IMU nel modo di cui al prospetto seguente:

	ALIQUOTE IMU 2023
1) ALIQUOTA ordinaria, per i seguenti immobili:	
Fabbricati ad uso abitazione “seconde case” (abitazioni tenute a disposizione, abitazioni vuote, abitazioni locate che non rientrano nelle fattispecie di cui all'aliquota n. 4 seguente, abitazioni concesse in comodato – in generale tutti i fabbricati di cui alla cat. catastale A che non sono abitazioni principali, non sono riconducibili alle locazioni a canone concertato di cui all'aliquota n. 4 seguente, non sono classificati nella cat. catastale A10).	1,06% (10,6 per mille)
Fabbricati classificati nelle categorie catastali C2 C6 C7 che non rientrano nelle eccezioni di cui alle aliquote seguenti.	
Fabbricati regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le	



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR n. 616/1977.

Terreni agricoli iscritti a catasto a qualsiasi uso destinati compresi quelli non coltivati – ad eccezione dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004 iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato D. Lgs. n. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione, che sono esenti IMU ai sensi del dell'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019.

Fabbricati di categoria catastale D (ad eccezione dei D10 considerati rurali ai quali si applica l'aliquota n. 5 seguente).

NOTE:

Il comma 747, lettera c, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, prevede che per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9, la base imponibile è ridotta del 50%, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Per gli alloggi IACP il comma 749, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, prevede una detrazione di euro 200.

E' stato abrogato dal comma 780, dell'art. 1 della L. n. 160/2019, il comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, che prevedeva: "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso"; pertanto, dall'anno 2020, tali fattispecie di immobili non sono più assimilabili all'abitazione principale e sono quindi soggette all'IMU.

Ai sensi del comma 753, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, per i soli fabbricati di catt. D è versata allo Stato la parte di imposta calcolata ad aliquota dello 0,76%, la restante parte calcolata allo 0,30% è versata al Comune.

I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati – fabbricati merce – ai sensi del comma 751, art. 1, della L. n. 160/2019, a decorrere dal 1/1/2022 sono esenti dall'IMU; al fine di fruire dell'esenzione IMU i proprietari dei fabbricati merce devono presentare nei termini di legge la dichiarazione IMU.

2) ALIQUOTA per gli immobili categorie catastali A10, B, C1 C3 C4 C5, aree fabbricabili.

**0,98%
(9,8 per mille)**

3) ALIQUOTA per l'abitazione principale di categoria catastale A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze.

Con detrazione di euro 200, prevista dal comma 749, dell'art. 1, della L. n. 160/2019.

NOTE:

Ai sensi del comma 740, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, il possesso dell'abitazione principale o assimilata, non costituisce presupposto dell'imposta – esenzione da IMU – salvo che si tratti di un'unità classificata nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9. Le abitazioni principali di categoria catastale diversa dalla A1 A8 A9 e relative pertinenze sono quindi esenti IMU.

Ai sensi del comma 741, per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 C/6 C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali

**0,60%
(6 per mille)**



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Si considerano altresì abitazioni principali (assimilazione): 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146/2008, adibiti ad abitazione principale; 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D. Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 6) le altre fattispecie ad essa assimilate dalla Legge e dal Regolamento comunale IMU.	
4) ALIQUOTA per fabbricati ad uso abitazione e per le relative pertinenze concessi in locazione a canone concertato (L. n. 431/1998). In riferimento a tale fattispecie si prevede che: a) Quale condizione indispensabile per avere diritto al riconoscimento dell'aliquota stabilita, ogni soggetto passivo presenti al Comune, con mezzi idonei che ne garantiscano la ricezione, apposita dichiarazione, su moduli predisposti dall'Ufficio tributi, entro il 31 dicembre dell'anno in cui intendono iniziare ad applicare l'aliquota, dove si comunichino i dati degli immobili concessi in locazione nonché gli estremi di registrazione e copia in allegato dei relativi contratti sottoscritti; b) L'aliquota prevista si applica all'abitazione ed alle relative pertinenze; quali pertinenze si intendono gli stessi immobili così come definiti dalla legge per l'abitazione principale; c) L'aliquota prevista viene concessa solamente per i contratti regolarmente registrati ai sensi di legge, e stipulati in conformità alla L. n. 431/1998 (art. 2 comma 3, art. 5), ai sensi dell'Accordo territoriale definito in data 4/4/2005 per il Comune di Bibbiano o ad altri successivi accordi sostitutivi/modificativi dello stesso; d) L'aliquota prevista si applica per l'intera durata del contratto, come risultante dall'anzidetta apposita dichiarazione, e comunque per il periodo corrispondente a quello interessato dall'applicazione dall'aliquota; e) Il beneficiario dell'aliquota prevista comunica all'Ufficio tributi, con mezzi idonei che ne garantiscano la ricezione, l'eventuale scadenza anticipata del contratto di locazione che si verifichi nel periodo interessato. NOTE: Ai sensi del comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75%.	0,76% (7,6 per mille)
5) ALIQUOTA per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133. NOTE: Trattasi dei fabbricati effettivamente utilizzati per l'esercizio strumentale dell'attività agricola.	0,10% (1 per mille)

- 2) di disporre la pubblicazione della presente delibera sul sito internet istituzionale del Comune e sul Portale del federalismo fiscale;



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

- 3) di dare atto che le suddette deliberazioni di aliquote IMU saranno valide anche per gli anni successivi al 2023 nel caso di assenza di variazioni e di deliberazioni in merito;
- 4) di provvedere, in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2023, a considerare il gettito stimato derivante;

SUCCESSIVAMENTE ravvisata l'urgenza di provvedere in merito all'imminente approvazione del Bilancio previsionale 2023/2025, mediante distinta e separata votazione, il Consiglio Comunale

CON VOTI espressi nei modi di legge e con il seguente esito:

consiglieri presenti n. 11

consiglieri votanti n. 7

consiglieri astenuti n. 4 (Ferrari Valterio, Melloni Massimiliano, Fiocchi Nando, Gardoni Enrico – Gruppo “Bibbiano Bene Comune”)

voti contrari n. 0

voti favorevoli n. 7

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente
Andrea Carletti

Il Vice Segretario
Laura Rustichelli

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.